



Parco
Metropolitano
delle Colline
di Napoli
REGIONE CAMPANIA



STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità*
- Art. 2 – Obiettivi*
- Art. 3 - Competenza territoriale*
- Art. 4 – Sede*
- Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo*
- Art.6 – Strumenti di attuazione e di Gestione*

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

- Art. 7 – Organi*

CAPO 1

IL PRESIDENTE DEL PARCO

- Art. 8 - Presidente del Parco - Nomina e compatibilità*
- Art. 9 - Presidente del Parco – Sospensione, Decadenza, Revoca*
- Art. 10 – Vice-presidente*

CAPO 2

LA GIUNTA

- Art. 11 - La Giunta – Funzioni e costituzione*
- Art. 12 - La Giunta – Funzionamento*
- Art. 13 – Comunità del Parco*

CAPO 3

ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO – COSTITUZIONE E COMPETENZA

- Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti – costituzione e competenza*

CAPO 4

IL DIRETTORE

- Art. 15 - Il Direttore del Parco – Competenza*

TITOLO III

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

- Art. 16 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli atti*
- Art. 17 - Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica*



**Parco
Metropolitano
delle Colline
di Napoli**
REGIONE CAMPANIA



TITOLO IV

STRUTTURA ORGANICA

Art. 18 - Ordinamento Amministrativo del Parco

Art. 19 - Il Personale e la Dotazione Organica

Art. 20 - Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco

TITOLO V

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 21 - Il Patrimonio

Art. 22 - Risorse Finanziarie

Art. 23 - Bilancio

Art. 24 - Spese

Art. 25 - Servizio di Tesoreria

TITOLO VI

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 26 - Comitato Scientifico - Composizione e Nomina

Art. 27 - Comitato Scientifico - Coordinamento

Art. 28 - Comitato Scientifico - Pareri

TITOLO VII

TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 - Tutela dei Diritti.

Art. 30 - Partecipazione Popolare.

Art. 31 - Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza.

Art. 32 - Approvazione e Revisione dello Statuto

Art. 33 - Norme Transitorie

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Efficacia

Art. 35 - Disposizioni Finali

TITOLO I **NORME GENERALI**

Articolo 1 **Finalità**

1. Le peculiarità del territorio del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, sia per la conformazione geomorfologica, sia per le caratteristiche storiche, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche, hanno determinato, in ossequio alla Legge regionale n.33 del 1° settembre 1993 e s.m.i. ed in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della Legge n.394/1991, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n.17 del 7 ottobre 2003, l'istituzione dell'Ente Parco del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli (D.G.R. n. 855 del 10.06.2004).
2. L'Ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, ha per finalità la tutela istituzionale attiva del patrimonio dei valori e delle vocazioni delle Colline di Napoli, in funzione anche del ruolo cerniera fra i territori contermini ed il centro storico del Comune di Napoli.
3. L'Ente, ispirandosi al principio di sussidiarietà, favorisce ed è garante di una politica dal basso, attenta alle istanze delle popolazioni locali, riconoscendo loro il ruolo di protagoniste dei processi di pianificazione territoriale e di sviluppo socio-economico e culturale, inteso a promuovere il confronto e la collaborazione con gli enti istituzionali del territorio interessato, la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione di siti naturalistici, antropologici, storico-artistici e culturali.
4. L'Ente Parco rivolge particolare attenzione alle ricchezze insediative e storico-artistiche presenti sull'intero territorio di competenza.
5. L'Ente Parco salvaguarda l'effettivo esercizio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali della zona, tutelando l'intero paesaggio come inestimabile bene culturale.
6. L'Ente persegue la tutela delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e della biodiversità anche per il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e per la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
7. Il territorio dell'Ente Parco, anche in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità, è sottoposto al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco, adottato in coerenza ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla normativa regionale vigente e, nell'attesa della sua approvazione, dalle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio all'interno di paesaggi culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, definita a Firenze il 20 ottobre 2000.



Articolo 2 **Obiettivi**

1. In coerenza con le finalità delineate e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, l'Ente Parco persegue, per quanto di propria competenza, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici, di formazioni paleontologiche;
- b) la difesa e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale autoctona e la gestione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente di recepimento della normativa comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di cui alla direttiva 92/43/CEE (cosiddetta Habitat) ed alla direttiva 79/409/CEE (cosiddetta Uccelli);
- c) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente, mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di patrimoni naturalistici, antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo-pastorali, artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- d) l'attivazione di politiche di tutela e sviluppo capaci di rendere effettivamente remunerative le politiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio finalizzate alla riqualificazione e conservazione del paesaggio;
- e) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici ed idrogeologici delle aree mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo;
- f) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico, attraverso il supporto allo sviluppo rurale, in considerazione del ruolo multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, le quali consentano le significative produzioni tipiche, la difesa del suolo e la valorizzazione del paesaggio;
- g) l'incentivo alla realizzazione di opere di conservazione, restauro e riuso, anche a fini produttivi, dei complessi terrazzati particolarmente preziosi per la loro molteplice valenza di bene culturale, di opera di difesa idrogeologica, di manutenzione del paesaggio, anche per le attività connesse al turismo;
- h) la difesa dell'ecosistema, restauro del paesaggio, ripristino dell'identità storico-culturale, valorizzazione ambientale, anche in chiave economico-produttiva ed ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana;
- i) la tutela dai rischi di tagli abusivi e dagli incendi e la rivitalizzazione del patrimonio boschivo, esaltandone il ruolo manutentivo del territorio e favorendone la funzione produttiva ed economica, mediante lo sviluppo di opportune filiere e di attività turistico-ricreative eco-compatibili;
- l) la promozione ed il concorso nella costruzione della rete ecologica provinciale e regionale;
- j) il recupero ed il supporto delle attività artigianali tradizionali, anche attraverso l'integrazione delle filiere produttive;
- k) l'incentivazione di politiche tese alla riduzione dei gas serra, al risparmio energetico, al ricorso alle fonti energetiche alternative, alla mobilità sostenibile;
- m) la promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzate alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, allo sviluppo ed all'affermazione di attività turistiche didattiche, culturali e ricreative;
- n) l'incentivazione e la promozione dell'agricoltura biologica, delle produzioni tipiche e dei prodotti certificati e della salute alimentare;



- o) il miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, attraverso la promozione di attività economiche compatibili, atte ad impedire il depauperamento irreversibile di una risorsa territoriale da tutelare per le generazioni future;
 - p) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e concertazione che favoriscano forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio di competenza del Parco;
 - q) la promozione di interventi a favore di cittadini diversamente abili per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.
2. Il Parco promuove la valorizzazione delle risorse umane territoriali attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di Intesa con le Università, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.
3. E', altresì, compito dell'Ente Parco sostenere il conseguimento di finanziamenti regionali in attuazione dell'art.7 della L.n. 394/1991 nella realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate nella predetta disposizione di legge e precisamente:
- a) restauro dei siti storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitativi rurali;
 - c) realizzazione di opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) promozione di interventi di riqualificazione, ristoro e recupero ecologico-ambientale dei siti e delle aree interessate da discariche di rifiuti;
 - e) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e boschive;
 - f) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
 - g) interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale ed ambientale;
 - h) svolgimento di attività sportive compatibili;
 - i) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale ed interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Articolo 3

Competenza territoriale

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dall'Ente Parco ai sensi delle Leggi regionali nn.33/1993 e 17/2003, si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello del Comune di Napoli e nella Provincia di Napoli, secondo la delimitazione fissata con le modalità previste dalla Legge.
2. I Comuni adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel territorio del Parco né in area ad esso contigua, ai sensi della Legge regionale n.17/2003, possono richiedere alla Regione ed all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua al Parco.



Articolo 4

Sede

L'Ente Parco, con deliberazione della Giunta, individua la sede legale nel territorio del Parco. La Giunta del Parco si riunisce di norma presso la sede del Parco o nelle sedi degli altri Enti che compongono la Comunità del Parco.

Articolo 5

Denominazione, Emblema, Logo

1. L'Ente si identifica con la denominazione "Parco Metropolitano delle Colline di Napoli", con l'emblema ed il logo approvato dalla Giunta del Parco.
2. L'uso e la riproduzione di nome, emblema e logo del Parco sono riservati all'Ente; con apposito regolamento sono disciplinate le procedure per autorizzare l'utilizzo del nome e del logo.
3. Per il perseguimento delle finalità individuate come obiettivi intermedi o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della Legge regionale n.33/1993, l'Ente Parco può concedere sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2, l'uso del proprio nome, emblema e logo per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

Articolo 6

Strumenti di Attuazione e di Gestione

1. L'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi statuari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dal combinato disposto degli articoli di cui alla vigente Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla vigente Legge regionale 1° settembre 1993, n.33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".
2. In particolare sono strumenti di gestione ed attuazione:
 - a. Il "Piano territoriale del Parco" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla Legge n.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 1 dell'art.18 e dagli artt. 19, 20, 21 e 22 della vigente L.R. n.33/93;
 - b. Il "Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla Legge n.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 2 dell'art.18 della vigente L.R. n.33/93;
 - c. Il "Regolamento del Parco" che è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art.11 della Legge n.394/91;
 - d. Il Disciplinare della "vigilanza" e della "sanzione" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla Legge n.394/91, nel rispetto dei contenuti, dei principi e nelle modalità prescritte dall'art.23 della L.R. n.33/93 deve individuare stabilire ed applicare, tra l'altro, la natura e la tipologia della violazione sanzionabile, l'ammontare della sanzione erogabile, nonché



i soggetti giuridicamente deputati rispettivamente a vigilare sul territorio, a rilevare l'infrazione, a comminare la sanzione ed ad incassare la medesima.

3. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio di competenza, l'Ente Parco persegue l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino degli ecosistemi naturali mediante gli strumenti di gestione indicati al comma 2 del presente articolo, ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto al Parco, potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Articolo 7

Organi

1. Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge regionale vigente n.33/1993 come modificata dalla Legge R. n.4/2011 e dalla L.R. n.16 del 2014 e della Legge regionale n.17 del 2003, sono organi dell'Ente Parco:

- a) Il Presidente;
- b) La Giunta;
- c) La Comunità del Parco;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO 1

IL PRESIDENTE DEL PARCO

Articolo 8

Presidente del Parco - Nomina e compatibilità.

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 8 della vigente Legge regionale 1° settembre 1993, n.33 e s.m.i..

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute della Giunta, della quale rappresenta sintesi ed unità di indirizzi, ne assicura il buon andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le funzioni a lui assegnate dalla Legge e dallo Statuto.

3. A tale scopo il Presidente:

- a) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dalla Giunta;
- b) coopera con gli altri Presidenti di Enti Parco alla affermazione ed alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
- c) nei limiti delle risorse finanziarie a ciò destinate dal bilancio dell'Ente partecipa, potendo esercitare il potere di delega ai componenti della Giunta, alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali ed internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente aderisce;
- d) rappresenta in giudizio l'Ente, sia come attore sia come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove ogni forma di azione nell'interesse dei beni



patrimoniali, dei valori territoriali ed ambientali oggetti della funzione istituzionale ed operativa gestionale dell'Ente stesso, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;

e) esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

4. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ed operative, il Presidente del Parco si avvale di un Ufficio di Segreteria.

Articolo 9

Presidente del Parco – Sospensione, Decadenza, Revoca.

1. Il Presidente dell'Ente Parco è sospeso dalla carica, decade dalla stessa o è revocato, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

2. Oltre all'ipotesi prevista dal comma precedente, la Giunta, propone con atto motivato alla Giunta regionale, la revoca del Presidente del Parco in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi istituzionali o di gravi ed accertate responsabilità amministrative.

Articolo 10

Vice-Presidente.

1. Il Presidente, ad avvenuto insediamento della Giunta, può designare tra i suoi componenti un Vice-presidente con funzioni vicarie, in tutti i casi di assenza e/o di impedimento previsti per legge.

2. Al Vicario è riconosciuta l'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per il Presidente del Parco, commisurata al solo periodo in cui è esercitata la funzione vicaria.

CAPO II

LA GIUNTA

Articolo 11

LA GIUNTA – Funzioni e costituzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 185, della Legge regionale 7 agosto 2014, n.16 che ha modificato l'articolo 10 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania) :

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.



3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente in materia alla definizione della composizione della Giunta.
5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.
6. La Giunta definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.
7. In particolare, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto:
 - a) stabilisce le indennità e i rimborsi degli organi dell'Ente Parco, in analogia a quanto la Legge regionale prevede per gli organi collegiali tecnici o istituzionali, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Regionale;
 - b) approva i disciplinari, i protocolli d'intesa e gli schemi di convenzioni che devono essere stipulati dal Parco con altri contraenti;
 - c) approva l'emblema, il logo ed i marchi del Parco;
 - d) approva l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art.12 e dall'art.33 della L.R. n.7 del 30/04/2002, autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) dispone acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Parco, che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente o di funzionario competente ad emettere mandati di pagamento;
 - g) designa e nomina i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente.
8. La Giunta esercita il proprio mandato istituzionale ed operativo nel rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e del Regolamento di funzionamento, ove vigente.
9. La Giunta in particolare:
 - a) attua gli obiettivi di governo e di amministrazione;
 - b) adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco nel rispetto della L.R. n.33/93 e s.m.i. e della Legge regionale n.17/2003;
 - c) approva programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi;
 - d) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco e definisce direttive ed indirizzi per il funzionamento degli stessi nel rispetto delle norme di cui al titolo IV del presente Statuto;
 - e) approva i piani di gestione, approva il piano esecutivo di gestione ed adotta tutti i Regolamenti di competenza dell'Ente Parco.



Articolo 12

La Giunta – Funzionamento.

1. La Giunta è convocata dal Presidente, ovvero, su richiesta di 1/3 dei componenti e si riunisce almeno 1 volta al mese.
2. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti previa attivazione del relativo procedimento amministrativo e su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa di nomina, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.
3. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, il Presidente dell'Ente Parco ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Giunta, con funzioni consultive, tutti i soggetti istituzionali ed associativi ed esperti più direttamente interessati alle materie trattate.
4. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con parere consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.

Articolo 13

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è così composta:
 - a) il Presidente dell'Ente Parco;
 - b) n. 4 rappresentanti del Comune di Napoli ed n. 1 rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
 - c) n. 1 rappresentante della Provincia di Napoli;
 - d) n. 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, maggiormente presenti sul territorio regionale;
 - e) il Direttore dell'Ente Parco che partecipa alle riunioni della Comunità del Parco con voto consultivo;
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) regolamento del parco;
 - b) piano del parco;
 - c) bilancio e conto consuntivo;
 - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti;
3. La Comunità delibera, previo parere vincolante della Giunta, sul piano pluriennale economico, adottato dalla Giunta ed approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attuazione.
4. La Comunità adotta un proprio regolamento.
5. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice-presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.



CAPO III

ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei Conti – costituzione e competenza.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati in linea con quanto previsto dall'Art. 11 dell L.R. n. 33/1993, così come integrato dall'Art. 1 comma 260, lettera e) della L.R. 4/2011;
3. Il Collegio nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.
4. Può organizzare i propri lavori mediante apposito Regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta.
5. I membri del Collegio dei revisori sono rieleggibili per una sola volta.
6. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente:
 - a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
 - b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
 - c) rilascia pareri attestanti la conformità, se richiesti tramite il Presidente o il Direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d) collabora con la Giunta quando sia espressamente e formalmente richiesto;
 - e) redige una relazione entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento della gestione finanziaria per la Giunta regionale;
 - f) è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuito dalle vigenti norme.

CAPO IV

IL DIRETTORE DEL PARCO

Articolo 15

Il Direttore del Parco – competenze.

1. Il Direttore dell'Ente Parco, ai sensi dell'art.13 della vigente Legge regionale n.33/93 come modificato dall'art.1 comma 17 della Legge regionale 6 maggio 2013,n.5 è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell'esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il Direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato.
2. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento dei provvedimenti attuativi del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta.
3. Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute della Giunta.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.



5. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta.
6. Il Direttore dell'Ente Parco è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di leggi o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito all'attività di monitoraggio promosse dal Parco.
7. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dalla Giunta, e quest'ultima procede al riesame e decide, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'articolo 3 della L.R. 33/93, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

TITOLO III

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO.

Articolo 16

Albo Pretorio - pubblicazione degli atti.

1. E' istituito presso la sede dell'Ente Parco un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo statuto.
2. La pubblicazione degli atti garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, l'Ente Parco si avvale, oltre che dell'Albo Pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17

Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica.

1. Le deliberazioni e le determinazioni aventi rilevanza pubblica sono notificate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.
2. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione degli atti del Parco è disposta la loro diffusione per mezzo del Sito Web ufficiale del Parco, ai sensi della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANICA

Articolo 18

Ordinamento Amministrativo del Parco

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente Parco è articolata in uffici organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi, in cui sono incardinate le unità operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità ed ampiezza delle attività svolte.



3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 19

Il personale e la dotazione organica

1. Al personale del Parco, Ente strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto della autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente, si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il personale della Giunta regionale della Campania.
2. La Giunta approva l'assetto organizzativo ed il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco, così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dal Parco.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario escluse voci fondamentali dello stesso.
4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego, il Parco, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue con appositi stanziamenti del proprio bilancio, l'obiettivo strategico di definire, attuare e consolidare un sistema strutturato e permanente di riferimento per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane impiegate dal Parco.
6. Le modalità organizzative dei corsi di formazione (anche utili alle progressioni professionali) nonché le modalità di accesso sono disciplinate da specifico Regolamento.

Articolo 20

Il Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi del Parco

1. Il Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
2. Il Regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - b) ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane ed ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative dell'Ente Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;
 - c) separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale ed il Direttore del Parco che provvede alla gestione diretta delle risorse umane.



TITOLO V

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Articolo 21

Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente Parco è costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. L'Ente Parco, secondo le disposizioni di uno specifico Regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli Enti compresi nell'area di competenza del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nei limiti e alle condizioni dettate dagli stessi Enti.
3. La gestione del patrimonio rispetta le norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il Regolamento di cui al precedente comma 2, approvato dalla Giunta. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Articolo 22

Risorse finanziarie

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della vigente Legge Regionale n.33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie dell'Ente Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e del logo del Parco, da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadgets promozionali.
3. L'Ente Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale, da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco ed alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
7. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.



8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Articolo 23

Bilancio

1. Il bilancio di previsione predisposto dal competente ufficio del Parco, su proposta della Giunta, corredato dal parere di conformità contabile reso dall'Organo di revisione e controllo, nonché dal parere di regolarità contabile ed amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dalla Giunta del Parco, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui alla normativa nazionale (d.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.) e regionale vigente (in particolare la Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 42).
2. Il Rendiconto predisposto dall'ufficio competente del Parco, su proposta della Giunta, corredato del parere di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dalla Giunta del Parco, nel rispetto dei termini e delle procedure alla normativa nazionale (d.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.);
3. Il Responsabile dell'ufficio competente, su parere del Direttore del Parco, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
4. I bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente una volta approvati nel rispetto dei termini e delle procedure di cui alla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare alla normativa nazionale (d.Lgs. n. 118 e s.m.i.) e regionale vigente (in particolare la Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 4, sono trasmessi alla Regione Campania.

Articolo 24

Spese

1. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato, adottato nel rispetto delle norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità, possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Campania.

Articolo 25

Servizio di Tesoreria

L'Ente Parco, per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria, si avvale di un servizio di Tesoreria, garantito da un Istituto di Credito convenzionato con l'Amministrazione Regionale nell'ottica del contenimento delle spese e dell'ottimizzazione del servizio, che provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari.



TITOLO VI **COMITATO SCIENTIFICO**

Articolo 26

Comitato Scientifico - composizione e nomina

1. Il supporto tecnico-scientifico del Presidente e degli organi del Parco è assicurato da un Comitato scientifico, che può proporre agli organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
2. E' costituito da membri nominati, su proposta del Presidente, dalla Giunta, scelti tra esperti, docenti di livello universitario, membri di istituti di ricerca o fra esperti di fama nazionale o internazionale nelle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco.
3. La composizione del Comitato scientifico tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali ed antropologico-umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

Articolo 27

Comitato Scientifico - coordinamento

1. Il Comitato scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento.
2. Delle sedute sono tenuti appositi verbali a cura degli uffici del Parco.

Articolo 28

Comitato Scientifico - pareri

1. Il parere del Comitato scientifico, in relazione alle sue competenze, è reso, in forma non vincolante, sul Piano, sul Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.
2. Il parere del Comitato scientifico, non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente del Parco in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nel Parco ed in nome del Parco.
3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

TITOLO VII

TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 29

Tutela dei diritti

1. L'Ente Parco si avvale del patrocinio dell'Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto di interessi con la Regione ed i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 43, commi terzo e quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

Articolo 30



Partecipazione popolare

1. La Giunta del Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti Istituzionali, economici ed associati su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
4. Le Università e gli altri Enti di ricerca pubblica e privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca o di didattica per perseguire, in coerenza con le rispettive competenze, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statuari del Parco.

Articolo 31

Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Parco e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. Nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 195 del 19/8/05, il Parco assicura in particolare, attraverso uno specifico Regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto Regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco ed in particolare:
 - a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.
4. Anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Regolamento provvede inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Articolo 32

Approvazione e Revisione dello Statuto



1. La Giunta del Parco, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, adotta lo Statuto del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
2. Le eventuali modifiche dello Statuto possono essere richieste dalla Giunta Regionale, dagli Enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi organi e da tutti gli organi del Parco.
3. Le modifiche adottate dalla Giunta del Parco a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, devono essere approvate dalla Giunta Regionale della Campania entro 60 giorni dal ricevimento ed acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione nel B.U.R.C.

Articolo 33

Norme Transitorie

1. Il Presidente del Parco può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza della Giunta, quando tali organi dell'Ente non siano stati ancora formalmente costituiti ed insediati dalla Regione Campania. Di tali provvedimenti, aventi piena efficacia, il Presidente del Parco dà debita comunicazione ai costituiti organi nella prima seduta utile.
2. Rimane ferma la disciplina che consente al Presidente del Parco di attribuire l'incarico di collaborazione alla gestione e di sottoscrizione, in forma contestuale, degli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari al Responsabile Amministrativo all'uopo nominato dalla Regione.
3. Secondo il procedimento e nei casi previsti dall'articolo 37 della Legge regionale n.7 del 30/04/2002 le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili, ovvero dei legali rappresentanti dell'Ente Parco, con obbligo di rendiconto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Efficacia

1. Le presenti norme statutarie producono effetti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e del relativo avviso.
2. Sono fatti salvi, nelle more dell'approvazione e della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle facoltà riconosciute dalle presenti norme.

Articolo 35

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge n.394/1991 e della Legge regionale n.33/93 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di enti pubblici non economici, sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania.